



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE CENTRALE SALUTE, POLITICHE SOCIALI
e DISABILITÀ

tel + 39 040 377 5551
fax + 39 040 377 5523

salute@certregione.fvg.it
salute@regione.fvg.it
I - 34124 Trieste, riva Nazario Sauro 8

SETI

Servizio tecnologie ed investimenti

L.R. 14/2016 articolo 8, comma 18, lett. a): contributi per strutture destinate a servizi residenziali per anziani non autosufficienti e servizi per disabili.

Bando per la presentazione delle domande di contributo regionale per interventi edili impiantistici per strutture destinate a servizi residenziali per anziani non autosufficienti e servizi per disabili – Bando EISA 2019

Elenco delle risposte ai quesiti (Ultimo aggiornamento 08/03/2019)

D: Una struttura polifunzionale per anziani, in fase di ristrutturazione per adeguamento legge D.P.R. 144/2015 (posizionamento di un ascensore al posto di un servoscala ed altri lavori di adeguamento) può accedere al Bando?

R: Le strutture polifunzionali non rispettano i criteri stabiliti dall'art. 3 del bando laddove si escludono i soggetti privati aventi scopo di lucro. La domanda di contributo, quindi, non può essere accolta.

D: Nella nozione di "strutture destinate a servizi residenziali per anziani non autosufficienti e servizi per disabili" sono inclusi gli appartamenti rientranti nella sperimentazione regionale sulla "domiciliarità innovativa" e "abitare possibile"?

R: In base alle "Linee guida per il perfezionamento delle sperimentazioni avviati ai sensi della D.G.R. 617/2015 e per nuove sperimentazioni in materia di "abitare possibile" e "domiciliarità innovativa" approvate con delibera della Giunta regionale 26 ottobre 2017 n. 2089, "l'abitare possibile" è definito come una "soluzione abitativa sperimentale a carattere residenziale o diurno, integrata con i servizi socioassistenziali e sociosanitari territoriali, alternativa alle strutture residenziali per anziani autorizzate ai sensi del D.P.G.R. 14 febbraio 1990, n. 83, del D.P.G.R. 16 dicembre 1997, n. 420 e della D.G.R. 11 maggio 2001, n. 1612, gestita attraverso forme di coproduzione e valorizzazione del contesto comunitario". In particolare, viene specificato che la "sperimentazione è rivolta all'assistenza di persone di età non inferiore

ai 65 anni in condizioni di parziale o totale non autosufficienza e di fragilità, nonché a persone con meno di 65 anni le cui condizioni psico-fisiche siano assimilabili a quelle geriatriche". In base a tale definizione, quindi, data la presenza anche di anziani parzialmente o totalmente non autosufficienti, la domanda può essere accolta.

Sul fronte della "domiciliarità innovativa", le linee guida definiscono tale progetto come una "soluzione abitativa sperimentale realizzata in alloggi di civile abitazione, personalizzabili con arredi e complementi in uso esclusivo alle persone residenti e attribuiti, di norma, attraverso contratto di locazione". Tale sperimentazione è "rivolta all'assistenza di persone anziane in condizioni di parziale o totale non autosufficienza, nonché a persone con disabilità". In questo caso, quindi la domanda può essere accolta".

D: Nella dicitura "interventi di adeguamento sismico o miglioramento sismico" come previsto ai sensi dell'art. 4 del Bando, vi rientrano anche le spese tecniche finalizzate alla verifica della vulnerabilità sismica degli edifici, aggiudicati antecedente alla domanda di contributo ad un professionista abilitato?

R: In base all'art 36 della Legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 sono ammesse a contributo le spese sostenute successivamente alla presentazione della domanda di contributo relative agli interventi ammessi a contributo secondo quanto stabilito dal Bando.

D: Le spese tecniche finalizzate alla verifica della vulnerabilità sismica degli edifici possono essere finanziate anche se dalle verifiche emerge che i lavori di adeguamento o miglioramento sismico risulta non necessari?

R: Le spese tecniche per le verifiche relative alla vulnerabilità sismica, ancorché con esito negativo, potranno essere oggetto di contribuzione se sostenute successivamente alla presentazione della domanda e se facenti parte di un progetto ammesso a finanziamento, in base a quanto disposto dall'art. 36 della Legge regionale 20 marzo 2000, n. 7.

D: Le spese già sostenute per lavori attualmente in corso possano essere finanziate col Bando EISA 2019?

R: In base a quanto disposto dall'art. 36 della Legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 possono essere oggetto di finanziamento esclusivamente le spese sostenute dopo la presentazione della domanda relative agli interventi ammessi a contributo secondo quanto stabilito dal Bando.

D: Le spese sostenute per la progettazione possono essere oggetto di finanziamento?

R: In base all'art. 36 della Legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 posso essere oggetto di finanziamento esclusivamente le spese sostenute dopo la presentazione della domanda relative agli interventi ammessi a contributo secondo quanto stabilito dal Bando.

D: L'invio della documentazione relativa al progetto può essere inviata in maniera frazionata, mediante "we transfer" oppure in maniera tradizionale su supporto informatico?

R: In base a quanto disposto dall'art. 7 comma 2 del Bando "la domanda dovrà essere trasmessa esclusivamente a mezzo PEC [anche in maniera frazionata] all'indirizzo salute@certregione.fvg.it" ivi compresa la documentazione relativa al progetto.

D: Possono essere oggetto di finanziamento interventi relativi a strutture che al momento della presentazione della domanda non sono destinate ad ospitare anziani non autosufficienti?

R: La domanda di contributo può essere inoltrata ma in base al comma 3 dell'art. 1 del Bando per l'accoglimento dell'istanza è necessario che la struttura, nell'ambito del processo di cui al titolo X del D.P. Reg. 144/2015 così come modificato dal D.P. Reg. 290/2017, abbia "presentato una domanda di nuova autorizzazione per non autosufficienti per la quale la Regione ha rilasciato parere favorevole"

D: Qual è la dotazione finanziaria prevista per il Bando Eisa 2019?

R: Con la Delibera di Giunta regionale n. 1876 dd. 12/10/2018 è stato stabilito di destinare 18.600.000,00 euro (di cui euro 12.600.000,00 sull'esercizio 2019 ed euro 6.000.000,00 sull'esercizio 2020) per interventi

relativi alle strutture di cui all'art. 1, comma 2, lett. b) del Bando. Attualmente non vi sono risorse disponibili per le strutture di cui all'art. 1, comma 2, lett. a) del Bando; tuttavia sarà comunque stilata una graduatoria delle domande che potranno essere finanziate nei limiti e nel rispetto di quanto previsto dal Bando Eisa 2019.